



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Q. ORAZIO FLACCO" Castellaneta (TA)

I.I.S.S. "Q.ORAZIO FLACCO"
CASTELLANETA (TA)
Prot. 0005610 del 30/11/2019
01 (Uscita)

REGOLAMENTO SULL'USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 27/11/2019

Allegato 6

Via Don Luigi Sturzo, sn – 74011 Castellaneta (TA) – Tel. 0998435145 Fax 0998445905
CF: 90142270736 – <http://www.iiss-flacco.gov.it> – tais02100n@istruzione.it – tais02100n@pec.istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFWESE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE Via Roma, 103 – Tel./Fax 099 8492194 – tecnico@iiss-flacco.gov.it
LICEO CLASSICO-LICEO LINGUISTICO Via Don L. Sturzo, sn – Tel. 099 8435145 – Fax 099 8445905 – vicario@iiss-flacco.gov.it
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Via G. Verga, 2 – Tel. 099 8491924 – professionale@iiss-flacco.gov.it

Il Consiglio di Istituto,

VISTO

Il DPR n. 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;

il DM n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

il DM n.104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”;

la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;

l’Art. 46 del Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 52 del 05/02/2018;

VIETA

L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

Art.1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (smartphone, smartwatch, lettore mp3, tablet, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998, salvo deroghe definite dal docente o dal responsabile alla vigilanza degli alunni.

Art. 2. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel presente regolamento.

Art. 3. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, indumenti o sotto il banco: **mai sul banco, né tra le mani (Salvo diverse disposizioni del docente).**

Art. 4. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e al personale ATA. Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti, e sussiste per tutti gli usi non connessi strettamente all’attività didattica e/o professionale del docente stesso. E’ quindi fatta salva la possibilità di utilizzare dispositivi

elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del registro elettronico di classe ed è consentita la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.

Art. 5. E' consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante gli intervalli tra un'ora e l'altra o comunque durante le pause dall'attività didattica, sempre nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.

Art.6. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste prove di recupero.

Art. 7. All'interno di tutti i locali della scuola, nei corridoi, nei bagni e nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori è vietato ogni tipo di ripresa audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione di un responsabile dell'istituto scolastico (docenti o personale ATA).

Art. 8. Eventuali fotografie o audio-video-ripresе, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili penalmente per legge.

Art. 9. Durante i viaggi d'istruzione o le uscite didattiche il docente accompagnatore stabilirà degli accordi chiari con gli alunni per regolamentare l'uso degli apparecchi in loro possesso a seconda del contesto in cui le attività didattico-educative si svolgono.

Art. 10. La scuola, inoltre, perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

Art. 11. Durante le ore di lezione, eventuali, gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie potranno essere soddisfatte, come sempre è avvenuto, mediante gli uffici di segreteria didattica presenti in entrambi i plessi oppure, solo in caso di particolare urgenza, solo con l'autorizzazione del docente o del personale ATA responsabile della vigilanza.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare ispirata al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola.

SANZIONI DISCIPLINARI

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco durante l'orario scolastico o durante i corsi	1^ volta	Richiamo verbale	DOCENTE
	2^ volta	Nota sul registro di classe (ritiro del cellulare e/o dispositivo spento da consegnare al docente in servizio. Il telefono sarà consegnato nuovamente all'alunno solo al termine delle ore di	DOCENTE

pomeridiani anche facoltativi.		lezione di quel docente).	
	Uso reiterato	Convocazione della famiglia. Adozione di provvedimenti disciplinari.	CONSIGLIO DI CLASSE
Lo studente parla al cellulare all'interno dell'aula.	1^ Volta	Nota sul registro di classe controfirmata dal DS o da suo delegato.	DOCENTE
	2^ Volta	Ritiro immediato del cellulare spento che sarà custodito dal docente fino alla fine delle sue ore di lezione in quella classe.	DOCENTE D.S.
	Uso reiterato (dalla terza volta)	Ritiro come sopra con conseguente adozione di provvedimenti disciplinari: - sospensione (graduale a seconda della decisione del consiglio); - convocazione della famiglia.	CONSIGLIO DI CLASSE delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari modulandone la sanzione.
Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine della Scuola e/o delle persone che in essa operano.		Adozione di provvedimenti disciplinari come sopra. (La sospensione può arrivare ai 15 gg.)	COME SOPRA

Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di Classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Si precisano a titolo indicativo:

- **Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;**
- **Operazioni di pulizia di spazi esterni/interni e/o di ripristino degli arredi dei locali scolastici;**
- **Riordino della biblioteca, dei laboratori, delle palestre.**

Il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi nel tempo scuola, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, li induce alla distrazione, alla deconcentrazione e alla violazione di norme basate sul rispetto, la correttezza e la lealtà richieste in ogni ambito civile, oltre che esporli a responsabilità relative alle norme in materia di tutela della privacy.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

L'utilizzo di apparecchiature per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito ma solo per fini personali (esclusa la diffusione) e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Permane la responsabilità per il trattamento dei dati, registrati anche per fini personali (artt.31-36, D.Lgs. 196/2003).

Non è possibile diffondere o comunicare i dati senza aver prima adeguatamente informato le persone coinvolte ed aver ottenuto l'esplicito consenso. I principali riferimenti normativi sono:

- DPR n.249 del 24/06/1998 (“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”);
- Art. 10, cod. civ. (“Abuso dell'immagine altrui”);
- Art. 96, L. 633, 1941 (“Consenso per esposizione e riproduzione dell'immagine altrui”);
- Art. 2043, cod. civ. (“Risarcimento danni da fatto illecito”);
- Art. 594, cod. pen. (“Reato di ingiurie in caso di messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario”);
- D.Lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy), in particolare art.13 (informazione preventiva), art.23 (consenso espresso), art.161 (sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di informazione preventiva); art.3, d.p.r. 249, 1988 e “Linee di indirizzo” min. Fioroni (divieto uso cellulari a scuola).
- La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 (“Uso del telefono cellulare nelle scuole”).